

Contributi obbligatori 2026: fissati dall'Inps i nuovi minimali e massimali contributivi

L Guida al Lavoro - Approfondimento | 2 febbraio 2026 | n. 5 | di Gabriele Bonati

Rivalutati, per il 2026, dell'1,4% i valori minimi e massimi utili per il calcolo delle contribuzioni obbligatorie

INPS - Circolare 30 gennaio 2026, n. 6

L'INPS, con la circolare 30 gennaio 2026, n. 6, ha, come di consueto, emanato la circolare avente per oggetto la determinazione del limite minimo di retribuzione giornaliera ed aggiornamento degli altri valori per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale per la generalità dei lavoratori dipendenti, valevoli per l'anno 2026.

La rivalutazione è stata rilevata nella misura **dell'1,4%**, per effetto della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati tra la media dell'anno 2025 e la media dell'anno 2024 accertata dall'ISTAT.

Tale adeguamento comporterà, per il 2026, un aumento del costo del lavoro per i datori di lavoro oltre a determinare, nelle relative situazioni, maggiori trattenute per il lavoratore.

Datori di lavoro che presentano l'UniEMens, generalità de lavoratori

I valori (rivalutati) per il **2026** sono di seguito riepilogati:

- › Minimo di pensione mensile = **€ 611,46;**
- › Minimali giornalieri di retribuzione (vedere tabelle allegate alla circolare), in ogni caso non inferiore a **€ 58,13** (9,5% del trattamento minimo di pensione). Detto valore risulta applicabile anche ai lavoratori a domicilio, al personale iscritto al fondo volo, alle cooperative DPR 602/1970 e alle cooperative sociali;
- › Retribuzione giornaliera convenzionale in genere = **€ 32,30** (vale anche per gli equipaggi delle navi da pesca disciplinati dalla L. 413/1984);
- › Retribuzione convenzionale mensile pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associati in cooperativa = **€ 808,00;**
- › Minimale orario di retribuzione part time (ipotesi di orario normale pari a 40 ore settimanali) = **€ 8,72** (calcolato nel seguente modo: minimale giornaliero € 58,13 x 6 giorni: normale orario settimanale 40 ore), ipotesi che ricorre di norma per i lavoratori iscritti alle gestioni private. Applicabile anche ai soci di cooperative. Il valore si attesta a **€ 8,07** (minimale giornaliero € 58,13 x 5 giorni: normale orario settimanale 36 ore), ipotesi che ricorre, di norma, per i lavoratori iscritti alla Gestione pubblica;
- › Prima fascia di retribuzione pensionabile annua (oltre la quale è dovuta la contribuzione aggiuntiva IVS dell'1% a carico lavoratore - È interessato il lavoratore con aliquota IVS a proprio carico inferiore al 10%) = **€ 56.224,00** (mese **€ 4.685,00**). Si ricorda che durante l'anno la contribuzione aggiuntiva va versata con il valore rapportato a mese (non risulta applicabile il criterio del "contatore"), salvo conguaglio a fine anno, da gestire nel nuovo flusso UniEmens individuale il cui percorso risulta il seguente:

DENUNCIA INDIVIDUALE

-> DatiRetributivi

-> ContribuzioneAggiuntiva

-->Contrib1PerCento

--->ImponibileCtrAgg (il valore rappresenta un di cui dell'elemento "imponibile" di dati "retributivi")

---->ContribAggCorrente (indicare il valore corrispondente al contributo 1%)

- › Massimale contributivo e pensionabile annuo (lavoratori privi di anzianità contributiva al 31.12.1995 con riferimento a tutte le gestioni pensionistiche obbligatorie, e per coloro, art. 1, c. 23, L. 335/199, che hanno esercitato e esercitano l'opzione, ove

possibile, per il calcolo della pensione con il sistema contributivo - il massimale è applicabile anche alle collaborazioni coordinate e continuative e agli altri iscritti alla gestione separata = € 122.295,00 (si applica il sistema del contatore). Si ricorda che la quota di contribuzione eccedente detto massimale, sulla quale sono dovuti i soli contributi minori, deve essere riportata a parte nel flusso UniEMens, in particolare:

DENUNCIA INDIVIDUALE

-> DatiRetributivi

-> DatiParticolari

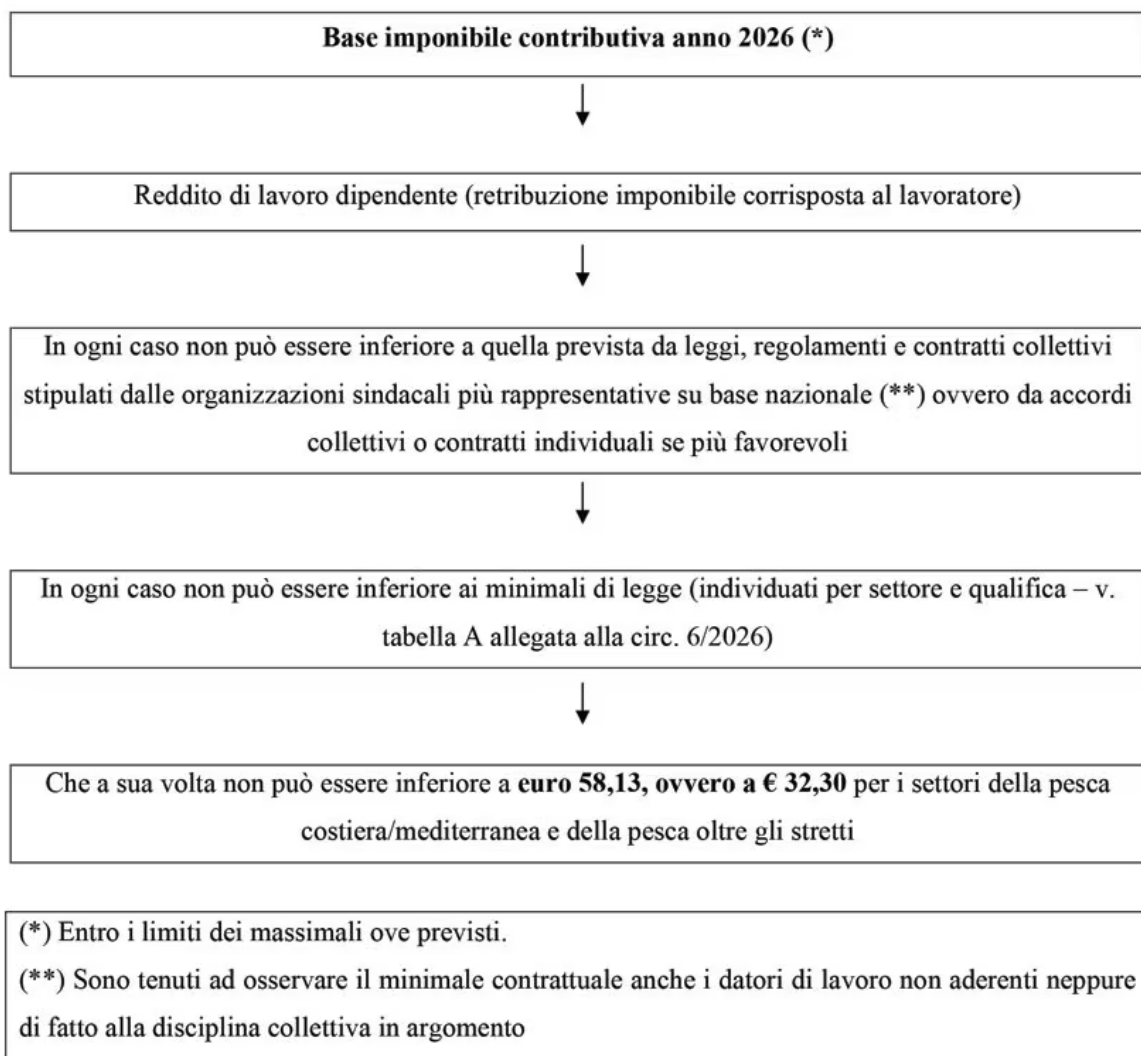
-> EccedenzaMassimale

--> ImponibileEccMass (non è un di cui dell'elemento "imponibile" di "dati retributivi")

---> ContributiEccMass

- › Limite annuale per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi = **€ 12.726,00 (€ 244,74 settimanale)**
- › La circolare evidenzia anche alcune novità riguardanti gli elementi retributivi che non concorrono a formare reddito imponibile (fiscale e contributivo), quali: buoni pasto elettronici, dal 2026 esenti fino a € 10; rimborsi spese per trasferte non concorrono a formare il reddito se effettuate con metodi tracciabili (al riguardo si segnala anche la circ. A.E 15/2025)
- › **Limite benefit esenti per il triennio 2025-2027** - La circolare rammenta che per il triennio 2025 - 2027 (art. 1, c. 390, L. 207/2024), è confermata la disposizione che, in deroga al comma 3, dell'art. 51, del TUIR, il limite di esenzione del complessivo valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, oltre al rimborso delle utenze domestiche, dell'affitto prima casa e degli interessi mutuo prima casa, non concorre a formare reddito (e quindi non concorre a formare imponibile ai fini contributivi) **entro € 1.000, elevati a € 2.000** per chi ha figli a carico
- › Massimale giornaliero per i contributi di malattia e maternità dei lavoratori dello spettacolo a tempo determinato: fissato in **€ 120,00**
- › Prestazioni di maternità obbligatoria (congedo di maternità) a carico del bilancio dello Stato: **€ 2.543,15**

ESEMPIO DI UTILIZZO DEL PREDETTO LIMITE IN UNIEMENS		
Astensione obbligatoria iniziata a novembre 2025		
Si ipotizza un'indennità mensile di € 900,00		
Periodo	Esposizione UniEMens	Importo (euro)
Novembre 2025	"MatACredito" – "IndMat1fascia"	900,00
Dicembre 2025	"MatACredito" – "IndMat1fascia"	900,00
Gennaio 2026	"MatACredito" – "IndMat1fascia"	743,15 (€ 2.543,15, tetto 2026, meno € 1.800, indennità di novembre e dicembre 2025)
	"MatACredito" – "IndMat2fascia"	156,85
Febbraio 2026	"MatACredito" – "IndMat2fascia"	900,00
Marzo 2026	"MatACredito" – "IndMat2fascia"	900,00



Lavoratori dello spettacolo e sportivi subordinati (settori professionistici e dilettantistici)

L'INPS, ha altresì provveduto ad adeguare i minimali e i massimali applicabili ai lavoratori dello spettacolo e agli sportivi professionisti (valori per il calcolo del contributo di solidarietà dell'aliquota aggiuntiva dell'1% e massimali giornalieri).

A) Lavoratori dello spettacolo

FONDO PENSIONI																																																										
Iscritti dopo il 31.12.1995	- Generalità: 33,00% di cui 9,19% a carico lavoratore (1) - Tersicorei e ballerini: 35,70% di cui 9,89% a carico lavoratore (2) (1) Massimale: per il 2026 € 122.295,00; per il personale che presta attività artistica e tecnica direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli la retribuzione giornaliera di riferimento è pari a € 392,00 (1/312 di € 122.295,00) Contributo di solidarietà: 5% di cui 2,50% a carico del lavoratore da applicare sulle quote di retribuzione eccedenti il predetto massimale																																																									
	Già iscritti al 31.12.1995 a) Generalità 33,00% di cui 9,19% a carico lavoratore (1) b) Personale di cui alle categorie dal n. 1 al n. 14 dell'art. 3 del D.Lgs. CPS 708/47 33,00% di cui 9,19% a carico lavoratore (personale soggetto alla contribuzione per maternità, ex TBC, CUAF) (1) 33,00% di cui 9,19% a carico lavoratore (personale escluso dalla contribuzione CUAF) (1) 33,00% di cui 9,19% a carico lavoratore (personale escluso dalla contribuzione CUAF e TBC) (1) c) Cinema 33,00% di cui 9,19% a carico lavoratore (1) Massimale: in generale € 892,00/giorno. Fermo restando che i lavoratori appartenenti al gruppo b) la retribuzione giornaliera si ottiene dividendo l'ammontare dei compensi corrisposti per il numero delle giornate del contratto (escluse festività e riposi settimanali), qualora la retribuzione giornaliera sia superiore a € 892,00 l'aliquota contributiva si applica sul seguente massimale retributivo (è accreditato un numero di giorni di contribuzione, con un massimo di otto, fino al raggiungimento di 312 giornate annue) (3): <table> <tr> <th colspan="4">Retribuzione</th><th>Massimale</th><th>Giorni di contribuzione accreditati</th></tr> <tr> <td>da</td><td>892,01</td><td>a</td><td>1.784,00</td><td>892,00</td><td>1</td></tr> <tr> <td>da</td><td>1.784,01</td><td>a</td><td>4.460,00</td><td>1.784,00</td><td>2</td></tr> <tr> <td>da</td><td>4.460,01</td><td>a</td><td>7.136,00</td><td>2.676,00</td><td>3</td></tr> <tr> <td>da</td><td>7.136,01</td><td>a</td><td>9.812,00</td><td>3.568,00</td><td>4</td></tr> <tr> <td>da</td><td>9.812,01</td><td>a</td><td>12.488,00</td><td>4.460,00</td><td>5</td></tr> <tr> <td>da</td><td>12.488,01</td><td>a</td><td>16.056,00</td><td>5.352,00</td><td>6</td></tr> <tr> <td>da</td><td>16.056,01</td><td>a</td><td>19.624,00</td><td>6.244,00</td><td>7</td></tr> <tr> <td>da</td><td>19.624,01</td><td>in poi</td><td></td><td>7.136,00</td><td>8</td></tr> </table> Contributo di solidarietà: 5% di cui 2,50% a carico lavoratore da applicare sulle quote di retribuzione eccedenti il massimale (1) Sulle quote di retribuzione eccedenti € 56.224,00 (prima fascia di retribuzione pensionabile per il 2026), ovvero € 4.685,00 mensili ovvero € 180,00 giornalieri (iscritti al 31.12.1995) è dovuta altresì l'aliquota aggiuntiva IVS dell'1% a carico del lavoratore (art. 3-ter, L. 438/92). Per gli iscritti dopo il 31.12.1995 sino al massimale di € 122.295,00 (2) L'aliquota è comprensiva della maggiorazione del 3% (1% a carico lavoratore) di cui all'art. 4, c. 14, del D.Lgs. 182/97. (3) Raggiunto il limite di accredito l'aliquota contributiva va calcolata nel rispetto del massimale di € 892,00. N.B. – Gli elementi informativi relativi all'eccedenza del massimale retributivo, giornalieri ovvero annui, dovranno essere valorizzati, a livello individuale, nell'elemento < EccMassSpet > (recante a sua volta gli elementi < ImpEccMassSpet >, < ContrEccMassSpet > e < ContrSolidarietàSpet >					Retribuzione				Massimale	Giorni di contribuzione accreditati	da	892,01	a	1.784,00	892,00	1	da	1.784,01	a	4.460,00	1.784,00	2	da	4.460,01	a	7.136,00	2.676,00	3	da	7.136,01	a	9.812,00	3.568,00	4	da	9.812,01	a	12.488,00	4.460,00	5	da	12.488,01	a	16.056,00	5.352,00	6	da	16.056,01	a	19.624,00	6.244,00	7	da	19.624,01	in poi		7.136,00
Retribuzione				Massimale	Giorni di contribuzione accreditati																																																					
da	892,01	a	1.784,00	892,00	1																																																					
da	1.784,01	a	4.460,00	1.784,00	2																																																					
da	4.460,01	a	7.136,00	2.676,00	3																																																					
da	7.136,01	a	9.812,00	3.568,00	4																																																					
da	9.812,01	a	12.488,00	4.460,00	5																																																					
da	12.488,01	a	16.056,00	5.352,00	6																																																					
da	16.056,01	a	19.624,00	6.244,00	7																																																					
da	19.624,01	in poi		7.136,00	8																																																					

B) Sportivi

La circolare ricorda che decorrere dal 1° luglio 2023 è entrato in vigore il decreto legislativo 36/2021 (riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo) e, all'articolo 35, comma 1, si stabilisce che: "I lavoratori sportivi subordinati, **a prescindere dal settore professionistico o dilettantistico** in cui prestano attività, sono iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti gestito dall'INPS. Di seguito si riepilogano i massimali 2026:

A) Lavoratori già iscritti a forme pensionistiche obbligatorie al 31.12.1995: massimale giornaliero, per il 2026, di € 392,00 (1/312 di € 122.295,00, tetto contributivo e pensionabile previsto dall'art. 2, c. 18, L. 335/95) (*), sulle quote eccedenti e fino a € 2.835,00 (1/312 di € 884.462,00) si applica un contributo di solidarietà, dal 1° 1.2020 (L. 205/2017, art. 1, c. 374), del 3,1% di cui 1% a carico lavoratore.

(*) Si applica anche alla contribuzione di malattia, maternità, CUAF e Naspi.

B) Lavoratori iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31.12.1995: i contributi sono applicati nel rispetto del massimale, per il 2026, di € 122.295,00 (*) (art. 2, c. 18, L. 335/95), non frazionabili, e sulle quote eccedenti (fino a € 884.462,00 non frazionabile) è dovuto un contributo di solidarietà, dal 1° 1.2020 (L. 205/2017, art. 1, c. 374), del 3,1% (di cui 1% a carico lavoratore) aggiuntivo rispetto a quello prevista dal D.Lgs. 579/95, art. 1, c. 5, lettere a) e b).

(*) Si applica anche alla contribuzione di malattia, maternità, CUAF e Naspi.

C) Sulle quote di retribuzione eccedenti la prima fascia di retribuzione pensionabile è dovuta altresì l'aliquota aggiuntiva IVS dell'1% a carico del lavoratore (art. 3-ter della L. 438/1992, in particolare:

- › lavoratore iscritto successivamente al 31.12.1995: l'aliquota contributiva aggiuntiva è applicata sulla parte di retribuzione che eccede l'importo annuo di € 56.224,00 (€ 4.685,00 mese) e fino a € 122.295,00;
- › lavoratori già iscritti alla data del 31.12.1995: l'aliquota contributiva aggiuntiva è applicata sulla parte di retribuzione che eccede l'importo giornaliero di € 180,00 e fino a € 392,00

Datori di lavoro iscritti alla gestione pubblica ex INPDAP, denuncia UniEMens - Lista PosPA

Con la circolare in commento l'INPS aggiorna, per il 2026, anche i valori per gli iscritti alla gestione pubblica, in sintesi:

- › *minimale giornaliero:* **€ 58,13;**
- › *minimale orario part time:* **8,07;**
- › *massimale contributivo e pensionabile (soggetti privi di anzianità contributiva al 31.12.1995):* **€ 122.265,00;**
- › *prima fascia di retribuzione pensionabile ai fini dell'applicazione dell'1% IVS:* **€ 56.224,00;**
- › *massimale contributivo per i direttori generali amministrativi e sanitari delle ASL e ospedaliere (D.Lgs. 181/1997 - art. 3-bis, c. 11, D. Lgs. 229/1999):* **€ 222.925,00;**
- › *congedo straordinario per assistere portatori di handicap grave, massimale di retribuzione e contributi figurativi (art. 42, c. 5, D. Lgs. 151/2001):* **€ 57.837,00;**
- › *limite annuale per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi:* **€ 12.726,00 (€ 244,74 settimanale)**

Regolarizzazione

Qualora i datori di lavoro non abbiano potuto tenere conto, per il versamento dei contributi relativi al mese di gennaio 2026, dei valori contributivi aggiornati, possono provvedere alla regolarizzazione, ai sensi della deliberazione n. 5/1993 del Consiglio di amministrazione dell'Istituto approvata con D.M. 7 ottobre 1993, entro il 16 aprile 2026 per il versamento e il 30 aprile per la presentazione dell'Uniemens), senza oneri aggiuntivi

Istruzioni operative INPS

Ai fini della regolarizzazione, i datori di lavoro che utilizzano la sezione "PosContributiva" del flusso Uniemens, calcoleranno le differenze tra le retribuzioni imponibili in vigore al 1° gennaio 2026 e quelle assoggettate a contribuzione per lo stesso mese per portarle in aumento delle retribuzioni imponibili individuali del mese in cui è effettuata la regolarizzazione (nell'elemento < Imponibile > di < Dati Retributivi > di < Denuncia Individuale >), calcolando i contributi dovuti sui totali ottenuti.

L'importo della differenza contributiva a credito dell'azienda relativa al versamento dell'aliquota aggiuntiva 1%, da restituire al lavoratore, sarà riportato nella denuncia Uniemens, nell'elemento < DatiRetributivi >, < Contribuzione Aggiuntiva >, < Regolarizz1PerCento >, < RecuperoAggRegolarizz >.

Per i lavoratori iscritti alla Gestione pubblica, il valore della quota da recuperare deve essere riportato nell'elemento < Contrib1PerCento > della < ListaPosPA >, preceduto dal segno negativo; anche in questo caso il valore indicato in tale elemento non deve essere ricompreso nell'elemento < Contributo > della Gestione pensionistica.